

Ordinanza sugli impianti di telecomunicazione (OIT)

Modifica del ... [disegno del 28.06.2006]

*Il Consiglio federale svizzero,
ordina:*

I

L'ordinanza del 14 giugno 2002¹ sugli impianti di telecomunicazione è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 21a capoverso 2, 31 capoverso 1, 32, 32a, 33 capoverso 2, 34 capoverso 1^{er}, 59 capoverso 3, 62 e 64 capoverso 2 della legge del 30 aprile 1997² sulle telecomunicazioni (LTC),
vista la legge federale del 6 ottobre 1995³ sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTG),

Art. 6 cpv. 4

⁴ Devono soddisfare solo le esigenze fondamentali dell'articolo 7 capoverso 1 lettera a:

- a. gli impianti di telecomunicazione che provocano interferenze impiegati nell'interesse della sicurezza pubblica dalla polizia e dalle autorità incaricate dell'esecuzione delle pene;
- b. i sistemi di localizzazione e di sorveglianza impiegati nell'interesse della sicurezza pubblica dalle autorità.

Art. 16 lett. i

Non sono soggetti alla valutazione della conformità e al contrassegno:

- i. gli impianti terminali di telecomunicazione collegati per filo installati ed esercitati esclusivamente allo scopo di effettuare prove tecniche per un massimo di 18 mesi;

¹ RS 784.101.2
² RS 784.10; RU ...
³ RS 946.51

Art. 17 cpv. 1^{bis} e 1^{ter}

^{1bis} Gli impianti di telecomunicazione di cui all'articolo 6 capoverso 4 lettera a possono essere offerti e consegnati solo alla polizia e alle autorità incaricate dell'esecuzione delle pene.

^{1ter} Gli impianti di telecomunicazione di cui all'articolo 6 capoverso 4 lettera b possono essere offerti e consegnati solo alle autorità.

*Art. 19**Abrogato**Titolo prima dell'art. 20***Capitolo 3****Offerta, immissione in commercio, installazione ed esercizio di impianti di telecomunicazione usati**

Art. 20, titolo Offerta e immissione in commercio di impianti di telecomunicazione usati

Art. 20a Installazione ed esercizio di impianti di telecomunicazione usati

¹ In caso di modifiche sostanziali delle norme tecniche applicabili, l'Ufficio federale adotta se necessario misure riguardanti gli impianti di telecomunicazione usati già installati ed esercitati.

² L'Ufficio federale emana le necessarie prescrizioni amministrative.

Art. 23 cpv. 1, 3, 4 e 6

¹ L'Ufficio federale è autorizzato, nell'ambito dei controlli, a richiedere alla persona responsabile dell'offerta o dell'immissione in commercio i documenti e le informazioni necessari per verificare se gli impianti di telecomunicazione sono conformi alle disposizioni della presente ordinanza e alle proprie prescrizioni, nonché a esigere la consegna gratuita di impianti per esaminarli o farli esaminare da uno dei laboratori di prova indicati nell'articolo 15.

³ L'Ufficio federale può fare esaminare gli impianti da un laboratorio di cui all'articolo 15 se:

- a. la persona responsabile dell'offerta o dell'immissione in commercio non fornisce tutti o parte dei documenti o delle informazioni richiesti entro il termine fissato dall'Ufficio federale;
- b. suppone che gli impianti di telecomunicazione non siano conformi alle prescrizioni in vigore;
- c. suppone che una dichiarazione di conformità o qualsiasi altro certificato presentato non corrisponda all'impianto;

- d. dalla dichiarazione di conformità non risulta chiaramente che l'impianto di telecomunicazione rispetta le esigenze richieste;
- e. lo richiede la persona responsabile dell'offerta o dell'immissione in commercio.

⁴ *Abrogato*

⁶ Prima di far esaminare gli impianti da un laboratorio di cui all'articolo 15, l'Ufficio federale sente la persona responsabile dell'offerta o dell'immissione in commercio.

Art. 26

¹ Fatte salve modifiche sostanziali delle norme tecniche applicabili, i seguenti impianti di telecomunicazione usati possono ancora essere offerti e immessi in commercio:

- a. gli impianti di telecomunicazione omologati secondo l'ordinanza del 25 marzo 1992⁴ sugli impianti d'utente;
- b. gli impianti di diffusione e di ridiffusione approvati dall'Azienda delle PTT⁵ secondo l'ordinanza del 16 marzo 1992⁶ sulla radiotelevisione;
- c. gli impianti di telecomunicazione omologati secondo l'ordinanza del 6 ottobre 1997⁷ sugli impianti di telecomunicazione;
- d. gli impianti di telecomunicazione conformi alle esigenze fondamentali di cui all'articolo 5 della Direttiva 98/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 1998, relativa alle apparecchiature terminali di telecomunicazione e alle apparecchiature di stazioni terrestri di comunicazione via satellite, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformità⁸ e che sono stati oggetto di una procedura di valutazione della conformità prima del 1° maggio 2000.

² Gli impianti di telecomunicazione che cumulativamente soddisfano le condizioni seguenti possono ancora essere installati ed esercitati senza essere sottoposti a una procedura di valutazione della conformità se:

- a. non erano soggetti all'ordinanza del 25 marzo 1992 sugli impianti d'utente;
- b. dovevano essere oggetto di una procedura di valutazione della conformità secondo l'ordinanza del 6 ottobre 1997 sugli impianti di telecomunicazione;
- c. sono stati installati ed esercitati prima del 1° gennaio 1998, oppure corrispondono in tutti i punti a un campione di una serie installato ed esercitato prima del 1° gennaio 1998.

⁴ [RU 1992 901, 1993 2551, 1995 5241. RU 1997 2853 art. 34 cpv. 1]

⁵ Attualmente «la Posta svizzera»

⁶ [RU 1992 680 2516, 1993 3357, 1994 3083, 1995 1406, 1996 2243 n. I 67, 1997 152. RU 1997 2903 art. 57]

⁷ [RU 1997 2853, 1999 370, 2000 1058 3012]

⁸ GU L 74 del 12.3.1998, pag. 1. Il testo della direttiva è ottenibile presso l'Ufficio federale delle comunicazioni, 44, Rue de l'Avenir, casella postale, 2501 Bienne.

³ Gli impianti di cui al capoverso 2 non possono essere offerti né immessi in commercio senza essere oggetto di una procedura di valutazione della conformità.

⁴ La sostituzione degli impianti di cui al capoverso 2 con impianti identici non sottoposti a una nuova procedura di valutazione della conformità può essere autorizzata dall'Ufficio federale qualora importanti motivi economici lo esigano.

⁵ In caso di modifiche sostanziali delle norme tecniche applicabili, l'Ufficio federale adotta se necessario misure riguardanti gli impianti di telecomunicazione già offerti o immessi in commercio.

⁶ Gli impianti riceventi di radiocomunicazione e gli impianti di radiocomunicazione per radioamatori, che non sono stati oggetto di una procedura di valutazione della conformità prima del 1° maggio 2001, possono continuare a essere installati ed esercitati senza essere sottoposti a una procedura di valutazione della conformità. Essi non possono essere offerti né immessi in commercio senza essere oggetto di una procedura di valutazione della conformità.

Titolo prima dell'art. 27

Abrogato

Art. 27 – 29

Abrogati

II

La presente modifica entra in vigore il [...]

[...]

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz